



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 – serie generale;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

ATTESO che la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ha espresso il proprio parere favorevole alla variazione degli allegati al citato decreto in data 04 novembre 2011;

CONSIDERATO che dette variazioni si riferiscono agli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

VISTA la notifica n. 2012/0080/I della citata proposta di variazione alla Commissione UE, ai sensi della direttiva 98/34/CE modificata dalla 98/48/CE, concernente la procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

VISTA la nota prot. n. 11565 del 25 maggio 2012 dell’Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO di dover procedere all’adozione delle citate variazioni dell’allegato 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Sulla base di quanto sopra si adotta il seguente provvedimento.

D E C R E T A

Articolo 1

1. Gli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.”, ad esclusione delle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato 13, sono sostituiti come riportato negli allegati al presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO

Registro dei fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare:

- l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- l'eventuale presenza di mesolementi;
- l'eventuale presenza di microelementi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione, nel "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali.

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali, aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare:

- l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- l'eventuale presenza di mesolementi;
- l'eventuale presenza di microelementi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Detti fertilizzanti devono:

- a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
- b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
- c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.

7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentito il parere dell'Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione nel "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

8. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica aggiorna il Registro online su ogni eventuale variazione occorsa, oggetto della comunicazione trasmessa ai fini della iscrizione al Registro (esempio: aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Parte Terza

Informazioni generali

1. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione.

3. Il fabbricante può immettere sul mercato fertilizzanti conformi alla normativa vigente solo dopo iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti o comunque solo dopo 90 giorni dalla data di comunicazione della richiesta.

4. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo di seguito specificato.

5. I Moduli di cui ai punti 1 e 4 devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
cosvir11.fertilizzanti@mpaaf.gov.it

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
pref4@mpaaf.gov.it

6. Sono cancellati d'ufficio dal “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” attraverso la sezione dedicata “*accedi ai servizi online*” presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it. La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Il sottoscritto.....,
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:
e P. IVA:
persona da contattare
telefono/i,.....,fax.....
.....
indirizzo di posta elettronica

chiede l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" in quanto fabbricante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto m) del presente decreto

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento (*se fabbricante-produttore*).....

presso i seguenti siti di stoccaggio/confezionamento (*se fabbricante-importatore, confezionatore o soggetto che modifichi le caratteristiche del fertilizzante*).....

delle seguenti categorie di fertilizzanti:

- Allegato n., capitolo n....., punto n.

Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di “Nitrato di calcio”, occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati solidi

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data

Firma

Modulo per l’aggiornamento al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale,
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”

Il sottoscritto.....,
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:
.....,
e P. IVA:
persona da contattare
telefono/i , fax
.....
indirizzo di posta elettronica
iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero

dichiara:

1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta:
.....

2. variazione del/i sito/i:

a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):

b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):
.....
.....

3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti
.....

4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti:.....

5. altro:.....

Data

Firma